



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2019/2020**

**Comunicato Ufficiale n. 3/GST dell'8 ottobre 2019**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
COMUNICATO UFFICIALE N. 3/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli l'8 ottobre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**GARE DEL 22/ 9/2019**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 22/ 9/2019 LMM MONTEMIETTO – GESUALDO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il reclamo spedito a questa Giustizia Sportiva da parte della società LMM Montemiletto avverso la società US Gesualdo, per la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Olando Cristian (nato il 30.3.2001), rileva l'improcedibilità del ricorso. Invero, la società LMM Montemiletto ha inviato a questa Giustizia Sportiva Territoriale, con raccomandata spedita in data 23.9.2019, il preannuncio di reclamo per la gara in epigrafe (pervenuto in data 25.9.2019), e dunque oltre le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara in epigrafe.

Successivamente, sempre con raccomandata, spedita in data 24.09.2019, la Società reclamante ha trasmesso i motivi di impugnazione (pervenuti in data 26.09.2019) anch'essi oltre i termini previsti dall'art. 67 (deposito entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara in questione. Il motivo di "improcedibilità" preclude l'esame del gravame nel merito). Si dà atto che con posta elettronica certificata (PEC) in data 30.9.2019, la Segreteria di questa Giustizia sportiva Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 C.G.S., a comunicare, alle Società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. La Società Gesualdo non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito. Per tali motivi, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, visti gli artt. 139, 49, 53 e 67 del C.G.S. DELIBERA di dichiarare improcedibile il reclamo proposto dalla società LMM Montemiletto per i motivi di cui innanzi; di omologare il risultato conseguito sul campo: FCD LMM Montemiletto -US Gesualdo 1-1, fermi i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; incamerarsi la tassa reclamo, versata dalla società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l'8 ottobre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**